CAPITOLATO AMMINISTRATIVO - DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Servizio di trasporto e smaltimento materiali inerti, originati dalle lavorazioni edili della società Alghero in house srl unipersonale

CIG 97496501B4

7 gennaio 2023

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Stazione appaltante
Art. 1.2 Oggetto del capitolato
Art. 1.3 Definizioni
Art. 1.4 Prevalenza clausole capitolato - Rinvio
Art. 1.5 Struttura del capitolato

PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 Oggetto della Parte prima e documenti di contratto
Art. 2.2 Durata del contratto, importo contrattuale, opzioni di rinnovo e proroga tecnica
Art. 2.3 Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Art. 2.4 Corrispettivo
Art. 2.5 Clausola di revisione dei prezzi
Art. 2.6 Garanzia definitiva
Art. 2.7 Polizza assicurativa
Art. 2.8 Stipula del Contratto. Consegna in via d'urgenza. Anticipazione del prezzo
Art. 2.9 Personale dell'appaltatore
Art. 2.10 Pagamenti del corrispettivo
Art. 2.11 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.12 Subappalto. Cessione del contratto. Cessione crediti
Art. 2.13 Inadempimenti e penali
Art. 2.14 Risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile
Art. 2.15 Risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile
Art. 2.16 Cause di forza maggiore
Art. 2.17 Recesso
Art. 2.18 Codice di comportamento
Art. 2.19 Esclusione arbitrato e foro competente
Art. 2.20 Trattamento dei dati personali e responsabile esterno del trattamento

PARTE SECONDA – TECNICO - PRESTAZIONALE

Art. 3.1 Oggetto del servizio
Art. 3.2 Descrizione delle attività e luogo di esecuzione
Art. 3.3 Attrezzature e mezzi d'opera
Art. 3.4 Disposizioni per il servizio di trasporto
Art. 3.5 Referente operativo del contraente
Art. 3.6 Regolamentazione delle attività in caso di sciopero
Art. 3.7 Osservanza delle leggi e dei regolamenti
Art. 3.8 Sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Stazione appaltante

1. La stazione appaltante è “Alghero in house srl unipersonale”, società in controllo pubblico strutturata secondo il modello in house providing, soggetta alle attività di direzione, coordinamento e controllo del Comune di Alghero (SS), Socio unico.

2. Il Comune e la Società sono iscritti dal 23 agosto 2018 al numero 1081 dell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle Società in house, come previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni (di seguito D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 1.2 - Oggetto del capitolato

1. Il presente capitolato prevede le clausole amministrative e prestazionali relative al servizio di trasporto e smaltimento materiali inerti, originati dalle lavorazioni edili e stradali della società Alghero in House srl unipersonale, con nolo di cassone scarrabile e nolo a caldo di mezzo autorizzato al trasporto e al conferimento in discarica.

Art. 1.3 – Definizioni

1. Ai fini del presente capitolato, si intende per:
   a) «Società»: la Società Alghero in house srl unipersonale;
   b) «aggiudicatario»: l’operatore economico, anche costituito in forma plurisoggettiva, a favore del quale è aggiudicato l’appalto del servizio oggetto del presente capitolato;
   c) «contraente»: l’aggiudicatario dopo la stipulazione del contratto di appalto del servizio oggetto del presente capitolato;
   d) «capitolato»: il presente capitolato amministrativo e descrittivo - prestazionale;
   e) «lettera invito»: la lettera con le modalità di partecipazione alla procedura selettiva inviata agli operatori economici che hanno chiesto di partecipare alla presente procedura di affidamento del servizio in seguito alla pubblicazione di apposito avviso pubblico;
   f) «DUVRI»: documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni;
   g) «D.Lgs. 50/2016»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni;
   h) «D.L. 76/2020»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e successive modificazioni;
   i) «D.Lgs. 152/2006»: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, e successive modificazioni;
   j) "Regolamento n. 152/2022", il Regolamento del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale;
   k) «decreto CAM»: decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 «Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU n.157 del 2-7-2021);
   l) «progetto»: il progetto del servizio oggetto del presente capitolato;

m) «domicilio digitale»: la casella di posta elettronica certificata (PEC) che individua il "luogo virtuale" dove sono indirizzate le comunicazioni alla Società e al contraente;
n) «R.U.P»: il responsabile unico del procedimento;
o) «D.E.C.»: il direttore dell'esecuzione del contratto;
p) «servizio»: il servizio di smaltimento di materiali inerti originati dall'attività lavorativa della Società, con nolo di cassone scarrabile e nolo a caldo di mezzo autorizzato al trasporto e al conferimento in discarica.

Art. 1.4 – Prevalenza clausole capitolato – Rinvio

1. Le clausole del presente capitolato amministrativo - descrittivo prestazionale, ivi compresi i documenti cui lo stesso fa riferimento o rinvio, sono vincolanti per le Parti.

2. Le clausole del presente capitolato prevalgono in caso di contrasto, anche parziale, con quanto contenuto in altri documenti di progetto e di gara.

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e alla relativa normativa attuativa, alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e, per la fase negoziale, al Codice civile.

Art. 1.5 – Struttura del capitolato

1. Il presente capitolato è suddiviso in due Parti:
   a) Parte prima - amministrativa
   b) Parte seconda - descrittivo-prestazionale

PARTE PRIMA – AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 – Oggetto della Parte prima e documenti di contratto

1. La Parte prima disciplina gli aspetti amministrativi relativi al contratto di appalto del «servizio».

2. Formano oggetto del contratto di appalto i servizi specificati nella Parte II del presente capitolato e negli altri documenti di progetto.

3. Fanno parte integrante e sostanziale del capitolato amministrativo – prestazionale e del contratto, ancorché se non materialmente allegati:
a) la Relazione tecnica illustrativa;
b) l'offerta economica;
c) il D.U.V.R.I, redatto dal RUP;
d) il Patto di integrità/legalità, sottoscritto dall'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta.

Art. 2.2 - Durata del contratto, importo contrattuale, opzioni di rinnovo e proroga tecnica

1. La **durata del contratto** è di due (2) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e, se antecedente, dalla data di consegna in via d'urgenza del servizio, risultante da apposita comunicazione della Società al domicilio digitale del contraente o da verbale sottoscritto dalla Società e dall'aggiudicatario.

2. L'**importo contrattuale** è dato dall'importo offerto dal contraente, mediante offerta a prezzi unitari, non superiore all'importo a base di gara.

3. La Società si riserva l'**opzione di rinnovare** il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di due (2) ulteriori anni, per un importo massimo di 48.000 euro, al netto di IVA ed oneri per la sicurezza da rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a 1.000 euro (oltre IVA). La Società esercita tale facoltà comunicandola al domicilio digitale del contraente almeno tre (3) mesi prima della scadenza del contratto.

4. La Società, prima della scadenza, può esercitare l'**opzione di proroga** tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. La durata massima della proroga è stimata in mesi sei (6) mesi, ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo massimo di 12.000 euro oltre IVA ed oneri per la sicurezza da rischi per interferenze non soggetti a ribasso di 250 euro e all'IVA. Nel periodo di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società. Il contraente, pertanto, non può pretendere, in aggiunta all'importo contrattuale vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione, fatta salva l'applicazione della revisione dei prezzi di cui al successivo articolo 2.5.

5. Il **valore stimato del contratto,** calcolato ai fini della normativa applicabile, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga, è di 132.300 euro, al netto di IVA.

Art. 2.3 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificati nel presente articolo.

2. La Società può richiedere al contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ulteriori servizi e forniture per un importo massimo complessivo non superiore a 22.050 (20% dell'importo a base di gara).

3. È prevista la revisione dei prezzi contrattuali, secondo regole e modalità di cui all'articolo 2.5.

4. Le varianti in corso d'opera, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, sono ammissibili alle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c). In tale caso, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 (cinquanta) per cento del valore del contratto iniziale e, in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, sono ammesse le varianti in corso d'opera per i servizi di soglia inferiore a quella comunitaria di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni e nei limiti previsti dalla stessa disposizione.

6. Se si rende necessario, in corso di esecuzione, a seguito delle suddette modifiche o varianti, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società può imporre al contraente l'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste nel contratto originario senza che il contraente possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Non possono in ogni caso essere richieste integrazioni o maggiori costi per errate valutazioni da parte del contraente rispetto alle caratteristiche oggetto del servizio.

7. Se le modifiche di cui al presente articolo superano l'importo del quinto d'obbligo dell'ammontare del contratto, deve essere stipulato un contratto aggiuntivo. Se le modifiche comportano l'applicazione di nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti dal progetto del servizio ma entro l'importo del quinto d'obbligo, è redatto dal DEC un verbale di concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere da parte del contraente.

8. Le modifiche che comportano variazioni al corrispettivo si applicano con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui è autorizzata la variazione, salvo quanto previsto all'articolo 2.5 per la revisione prezzi.

Art. 2.4 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo da corrispondere al contraente è pari all'importo di aggiudicazione e comprende, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché gli oneri della sicurezza da rischi da interferenza.

2. Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

3. Il corrispettivo contrattuale, così come determinato al momento dell'aggiudicazione, rimarrà fisso ed invariabile per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potrà essere soggetto a revisione alle condizioni di cui all'articolo 2.5.

Art. 2.5 - Clausola di revisione dei prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale, su richiesta di una delle Parti mediante lettera da inviare al domicilio digitale dell'altra Parte, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in misura non superiore alla variazione percentuale tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi di cui al comma 1 è riconosciuta solo nel caso in cui le variazioni accertate di cui al comma 1 risultino superiori al cinque (5) per cento.

3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di durata del contratto.

4. Il corrispettivo di cui all'articolo 2.4 nella nuova misura risultante dalla revisione sarà corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data della richiesta di cui al comma 1.

Art. 2.6 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, denominata "*garanzia definitiva*", sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva deve essere conforme agli schemi tipo di cui al comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ai fini della stipula del contratto, la garanzia definitiva, se costituita tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere previamente depositata presso la Società in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; se costituita mediante bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, deve essere depositata la ricevuta in originale rilasciata dalla banca.

3. La garanzia di cui al comma 1 cessa di avere effetto e viene svincolata alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Società.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. L'appalto in questo caso viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 2.7 - Polizza assicurativa

1. Il contraente all'atto della stipulazione del contratto deve prestare un'apposita polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, che copra ogni rischio di responsabilità civile propria

e del personale dipendente per danni, comunque arrecati a cose o persone, a terzi e all'Ente, nell'espletamento del servizio, comprensiva dell'estensione di danni da incendio.

2. Nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 2.8, la polizza di cui al coma 1 è prestata al momento della consegna, con annotazione dei suoi elementi identificativi nel verbale di consegna. In tal caso, copia della suddetta polizza è depositata presso l'Ufficio del RUP prima della consegna del servizio.

3. La copertura assicurativa deve avere un massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore a euro 1 (un) milione.

4. La mancata costituzione della polizza assicurativa di cui al presente articolo impedisce la stipulazione del contratto o la consegna in via d'urgenza con conseguente incameramento della garanzia provvisoria prestata in sede di gara.

Art. 2.8 - Stipula del Contratto - Consegna in via d'urgenza - Anticipazione del prezzo

1. Divenuta efficace la determinazione di aggiudicazione, il contratto è stipulato entro i successivi sessanta (60) giorni, per l'importo risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di selezione.

2. Le spese per la stipula del contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del contraente. Il contratto, stipulato nella forma della scrittura privata, avendo ad oggetto operazioni soggette ad IVA, è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

3. A norma dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è prevista, ove occorra, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

4. L'anticipazione del prezzo contrattuale è ammessa alle condizioni e modalità di cui all'art. 35, comma 18, del codice dei contratti, fino alla misura massima prevista dalla normativa vigente in materia nel tempo.

Art. 2.9 - Personale dell'appaltatore

1. Il contraente è obbligato ad applicare e far applicare integralmente al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative (trattamento economico, giuridico e previdenziale) previste dal CCNL Logistica trasporto e spedizioni, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o dal nuovo contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato.

2. Gli obblighi in materia di corretta retribuzione del personale sussiste anche se il contraente non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale o se ha receduto dalla stessa.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, accertata dalla Società o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Società comunica con nota indirizzata al domicilio digitale del contraente

e, se del caso, anche dell'Ispettorato stesso, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così come accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio. Il provvedimento di sospensione decade automaticamente nel momento in cui l'Ispettorato del lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento agli obblighi in oggetto. Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti, il contraente non può comunque opporre eccezione alcuna nei confronti della Società e assume a proprio carico le conseguenze e le eventuali sanzioni civili previste dalle disposizioni in materia, manlevando la Società da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

4. Il contraente è tenuto ad esibire, in qualsiasi momento, su richiesta, estratti del libro matricola, il libro paga e del registro infortuni previsto dalle vigenti norme, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. La Società, comunque, ha facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito e di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti uffici. Il contraente ha obbligo di dare notizia scritta al personale dipendente e agli eventuali soci lavoratori delle previsioni del presente articolo.

5. Il personale deve risultare regolarmente assunto secondo le vigenti normative e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità, in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il personale della Società che con il pubblico con cui venga a contatto; inoltre deve operare nel rispetto delle norme di igiene previste per l'esecuzione del servizio. Il contraente è garante dell'idoneità del personale.

6. Il personale, fra l'altro, ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto a quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.

7. Il contraente s'impegna ad adottare, anche su segnalazione della Società, i provvedimenti di competenza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio che non osservano una condotta irreprensibile.

8. Il contraente deve assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un aggiornamento professionale periodico, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro.

9. Il contraente, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, è tenuto all'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e salute sul lavoro, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza la Società da ogni responsabilità al riguardo.

10. Nei confronti del personale impiegato nel servizio trova applicazione quanto previsto dalla parte II del presente capitolato, relativamente alla sicurezza sul lavoro.

11. In caso di inosservanza del presente articolo, la Società ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 2.14.

Art. 2.10 - Pagamenti del corrispettivo in acconto e a saldo

1. Il corrispettivo di cui all'articolo 2.4 è pagato, sulla base del servizio svolto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, una volta effettuate le verifiche di conformità. Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa dal contraente entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Società, il contraente ha diritto agli interessi come stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.

2. Ciascun pagamento è subordinato alla verifica di conformità, effettuata dal D.E.C., per il servizio effettuato nel periodo di riferimento, nonché alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte delle società in house. In ogni caso, sull'importo netto di ciascun pagamento, eccetto quello finale, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Società del certificato finale di verifica di conformità, previo rilascio del DURC ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'ultimo pagamento è subordinato al rilascio del certificato finale di verifica di conformità, da emettere da parte del D.E.C e comprende l'importo delle ritenute dello 0,50% operate sui pagamenti precedenti ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti. La società effettua il pagamento entro un mese dal rilascio del certificato di verifica finale.

4. La Società non provvede a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del D.E.C.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale del Contraente e, ove ricorra, dei titolari di subappalti, o dei titolari di cottimi, dal certificato di pagamento deve essere effettuata la trattenuta corrispondente all'inadempimento, nel rispetto della procedura di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma 6, il pagamento è effettuato direttamente dalla Società, previo espletamento da parte del R.U.P. della procedura in contraddittorio con il contraente come previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Ogni pagamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato dal contraente. Nel caso risulti aggiudicatario del servizio un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la fatturazione deve essere emessa unicamente dal capogruppo mandatario del Raggruppamento stesso.

8. Ciascuna fattura deve essere intestata a Alghero in house srl unipersonale, codice identificativo USAL8PV (domicilio digitale: algheroinhouse@pec.it) e deve riportare:

a) la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come previsto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27 giugno 2017";
b) l'indicazione del CIG e il riferimento al contratto.

Art. 2.11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente e gli eventuali subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegnano a comunicare alla Società entro sette (7) giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente,

dalla sua prima utilizzazione nella commessa, le coordinate del conto corrente postale o bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti di cui al presente capitolato, nonché, entro lo stesso termine, i nominativi e il codice fiscale dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso (delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017, recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1 del presente articolo deve essere tempestivamente notificata al domicilio digitale della Società.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente capitolato devono avvenire nel rispetto di quanto di seguito indicato:

a) per pagamenti a favore del contraente, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1;

d) per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, e quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

e) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, anche mediante sistemi diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Società e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il contraente si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

6. La violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni civile e amministrative, previste dall'art. 3 comma 9 bis (risoluzione automatica) e dall'art. 6 (sanzioni pecuniarie) della legge n. 136 del 2010.

Art. 2.12 - Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione crediti

1. Il subappalto, ammesso alle condizioni e nei limiti di cui alla lettera d'invito, può essere autorizzato se il contraente ha indicato in sede di offerta le parti del servizio da subappaltare e secondo la procedura e alle condizioni indicate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ciascun subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e i requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera d'invito, proporzionati alla quota di prestazioni da subappaltare.

3. Nei casi di cui all'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Società provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, su semplice richiesta dello stesso.

4. Come previsto dall'articolo 105, comma 2, penultimo e ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il contraente prima dell'inizio della prestazione, deve comunicare per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo, l'oggetto, il nome del sub-contraente e le successive eventuali modifiche a tali informazioni.

5. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.

6. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2.13 - Inadempimenti e penali

1. Il contraente deve uniformarsi alle leggi e regolamenti che attengono al servizio oggetto del capitolato.

2. Salvo i casi di causa di forza maggiore di cui all'articolo 2.16, se si verificano inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato, la Società trasmette comunicazione scritta da indirizzare al domicilio digitale del contraente, contenente la puntuale motivazione delle contestazioni, la richiesta di giustificazioni e il termine entro cui conformarsi alle condizioni contrattuali.

3. In caso di contestazione, il contraente può formulare le proprie deduzioni mediante comunicazione indirizzata al domicilio digitale della Società, nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, che possono essere ridotti fino a due (2) in caso d'urgenza.

4. Se le giustificazioni addotte non sono ritenute accoglibili, o in caso di mancata risposta nel termine indicato al comma 3, la Società, valutata la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva, applica una penale nella misura di seguito indicata:

a) ritardo non giustificato, rispetto ai termini indicati dalla Società con la comunicazione di cui all'art. 3.2, nell'esecuzione del servizio di trasporto presso la discarica autorizzata del materiale di risulta depositato all'interno del cassone scarrabile: penale giornaliera da 70 euro (settanta/00) a 100 euro (cento/00);
b) esecuzione parziale del servizio di raccolta rifiuti dal cassone scarrabile: penale da un minimo 50 euro (cinquanta/00) ad un massimo di 200 euro (duecento/00);

c) altre possibili negligenze nella gestione del servizio: da un minimo di 50 euro (cinquanta/00) ad un massimo di 100 euro (cento/00) in funzione della singola contestazione.

5. Le penali di cui al comma 4 sono fissate in ragione della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva nella stessa infrazione o oltre due sanzioni in ciascun anno di durata del contratto, la sanzione applicata è aumentata fino al 50% per cento, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

6. La Società, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale

7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il dieci (10) per cento dell'importo del corrispettivo di cui all'articolo 2.4.

8. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale. Resta ferma la facoltà della Società di far eseguire il servizio da terzi a fronte dell'inadempimento, anche solo parziale, del contraente con addebito di penale e ai sensi dei commi 4 e 6.

Art. 2.14 - Risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile

1. Se il RUP - DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Il RUP formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono condivise, ovvero se il contraente non controdeduce nel termine assegnato, la Società, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, se per negligenza del contraente l'esecuzione delle prestazioni ritarda rispetto alle previsioni del contratto, il RUP - DEC assegna al contraente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a due (2) giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 è redatto processo verbale in contraddittorio con il contraente, e se l'inadempimento permane, la Società risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'articolo 2.13.

5. Può costituire causa di risoluzione del contratto, da applicare previo contraddittorio ai sensi dei commi dall'1 al 4, anche uno dei seguenti inadempimenti:

a) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
b) violazione delle disposizioni in materia di personale e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 2.11 e dell'articolo 3.10;

c) grave e reiterata violazione degli obblighi di comportamento di cui all'articolo 2.19, comma 2;
d) ricorso per più di due volte a terzi per l'effettuazione del servizio.

6. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4:
a) il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
b) la Società può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

7. Se la Società non si avvale della facoltà prevista dal comma 6, lett. b), l'onere da porre a carico del contraente è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi oggetto del capitolato.

Art. 2.15 - Risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

1. Fermo quanto previsto all'articolo 2.14, la Società ha facoltà di risolvere il contratto a semplice richiesta di volersi avvalere della clausola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e dell'art. 1457 del Codice civile nei seguenti casi:
a) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo per oltre tre (3) giorni feriali o per complessivi sei (6) giorni feriali anche non consecutivi in ogni anno di durata del contratto;
b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dalla Società, dell'importo della cauzione definitiva escussa o della copertura assicurativa di cui al presente capitolato;
c) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
d) fallimento o procedura concorsuale del contraente;
e) inadempienze che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) del corrispettivo contrattuale.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del codice dei contratti, la Società può inoltre risolvere il contratto durante la sua efficacia se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, dello stesso codice sono soddisfatte.

3. La Società risolve il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del codice dei contratti e nell'ipotesi di cui all'art. 83 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

4. Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto la violazione degli obblighi sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

Art. 2.16 - Cause di forza maggiore

1. È esclusa la responsabilità del contraente se l'inadempimento della prestazione è dovuto a causa di forza maggiore.

2. Per causa di forza maggiore si intende ogni evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo, sempre che l'accadimento impedente non sia dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del contraente.

3. A titolo esemplificativo sono considerate cause di forza maggiore:
a) tumulti ed occupazioni delle aree oggetto del servizio, tali da impedire le normali attività gestionali e/o ogni adempimento di contratto;
b) eventi nucleari; eventi sismici o di subsidenza; caduta di aeromobili o altri oggetti o materiali dal cielo; eventi bellici, guerriglia, sommossa, guerra civile; eventi terroristici, sabotaggio, attentati, occupazioni non temporanee delle aree per ragioni politiche o di protesta o simili;
c) emergenze di carattere sanitario, epidemie o rischi analoghi e connessi;
d) incendio, esplosione di impianti o condotte, alluvione, esondazione; eventi meteorologici o marini di eccezionale intensità.

4. Se cause di forza maggiore, od altre simili circostanze speciali impediscono, in via temporanea, il procedere del servizio, il D.E.C. può ordinare la sospensione del servizio e disporne la ripresa una volta cessate le ragioni della sospensione. Per la sospensione non spetta al contraente alcun compenso aggiuntivo.

5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 3, la parte che non può adempiere, anche solo temporaneamente, ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, è tenuta a darne immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare. La comunicazione deve essere indirizzata al domicilio digitale dell'altra Parte.

Art. 2.17 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4ter, e dall'art 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, la Società può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione della Società indirizzata al domicilio digitale del contraente, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali la Società prende in consegna i servizi e verifica la regolarità di quelli svolti.

3. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Società si riserva l'applicazione dell'articolo 2.14, comma 6, lett. b).

4. In caso di sopravvenienze normative che incidano sull'esecuzione della prestazione del servizio, la Società può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni (30) solari, da comunicare al domicilio digitale del contraente. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente comma, il contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto con rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

5. Se il contraente recede dal contratto prima della scadenza prevista, la Società**,** oltre all'escussione della cauzione definitiva, ha diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 2.18 - Codice di comportamento

1. Il contraente si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e le prestazioni rese, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento della Società approvato con deliberazione n. 2 del 29 marzo 2016, pubblicati sul sito della Società all'interno della sezione "Società trasparente", che il contraente stesso dichiara di conoscere ed accettare (http://www.algheroinhouse.com/wp-content/uploads/2018/05/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-AZIENDALE-DELLA-SOCIETA-ALGHERO-IN-HOUSE.pdf).

2. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, la Società può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 2.14, comma 5, in ragione della gravità o della reiterazione della violazione di tali obblighi.

Art. 2.19 - Esclusione arbitrato e foro competente

1. È escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti è competente esclusivamente il Foro di Sassari.

Art. 2.20 – Trattamento dei dati personali e responsabile esterno del trattamento

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Società Alghero in house, quale titolare del trattamento dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti e conseguenti all'affidamento del servizio ed esecuzione del relativo contratto. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione del contratto è obbligatorio. Il Responsabile per la protezione dei dati è il Direttore della Società, direzione@algheroinhouse.it

2. I dati sono comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'espletamento della procedura di gara o dell'esecuzione del presente affidamento, con le cautele ed i limiti imposti dalla normativa vigente.

3. La Società nomina il contraente responsabile esterno del trattamento dei dati personali con l'obbligo di rispettare le indicazioni di cui al presente articolo e le istruzioni di dettaglio che saranno impartite dalla Società nella sua qualità di titolare del trattamento.

4. Il contraente assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

5. Alla scadenza del contratto, il contraente è tenuto a garantire il passaggio dei dati elaborati e dei relativi archivi, tramite supporto informatico compatibile e dovrà altresì fornire ogni utile collaborazione all'affidatario subentrante in caso di nuovo incarico.

PARTE SECONDA DESCRITTIVO - PRESTAZIONALE

Art. 3.1 – Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di smaltimento dei materiali inerti originati dall'attività lavorativa della Società Alghero in House, con nolo di cassone scarrabile e nolo a caldo di mezzo autorizzato al trasporto e al conferimento in discarica.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, compresa la messa a disposizione delle attrezzature necessarie.
3. Il servizio deve essere eseguito in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 in materia di rifiuti nonché alla regolamentazione di livello europeo, statale, regionale, provinciale o comunale vigente o successivamente emanata anche per quanto riguarda eventuali aspetti non trattati nel presente Capitolato.

Art. 3.2 – Descrizione delle attività e luogo di esecuzione

1. Il servizio a carico del contraente comprende:
   a) il nolo mensile di un cassone scarrabile, collocato presso il piazzale interno della sede operativa della società Alghero in House Srl, in via Diez, 29, ad Alghero, all'interno del quale verranno depositati gli inerti provenienti dai lavori di manutenzione affidati alla suddetta Società;
   b) il servizio di trasporto con mezzo autorizzato, a chiamata della Società, del materiale di risulta depositato all'interno del cassone scarrabile, presso discarica autorizzata per le diverse tipologie di rifiuti e/o a siti specializzati nel loro recupero; tale servizio dovrà comprendere gli oneri di smaltimento.

Art. 3.3 - Attrezzature e mezzi d'opera

1. Il contraente provvede al servizio con propria organizzazione e gestione, assumendo il rischio economico per i danni provocati durante lo svolgimento dello stesso, per omesso o insufficiente espletamento del servizio da parte degli addetti incaricati, ovvero per un loro comportamento negligente.
2. Per il corretto svolgimento del servizio, il contraente è tenuto ad utilizzare:
   a) il cassone scarrabile di cui all'articolo 3.2 avente una capacità di carico minima di 20 (venti) mc, munito di coperchio e/o telo mobile impermeabile resistente, garantendone la movimentazione in caso di necessità;
   b) il mezzo autorizzato al trasporto e al conferimento in discarica dei materiali inerti originati dalla Società di cui all'articolo 3.2;
   c) tutte le attrezzature idonee.

3. Il contraente è tenuto a mantenere in perfetto stato conservativo le macchine e attrezzature utilizzate nel servizio provvedendo a suo esclusivo onere alle sostituzioni totali o parziali che si rendessero necessarie, anche a seguito di segnalazioni da parte degli uffici della Società.
4. Il contraente deve fornire alla Società, prima dell'avvio del servizio, ed in caso di sostituzione, l'elenco degli automezzi utilizzati aventi caratteristiche tecniche e dotazioni funzionali tali da consentire il carico/trasporto dei rifiuti oggetto del presente capitolato nonché l'elenco del personale adibito alle attività di raccolta e trasporto.

Art. 3.4 – Disposizioni per il servizio di trasporto

1. Il servizio di trasporto di cui all'articolo 3.2 lettera b) è richiesto dalla Società mediante comunicazione al domicilio digitale del contraente almeno 24 h (ventiquattro ore) prima dell'intervento con indicazione del giorno, dell'ora e della tipologia di rifiuto e quantità stimata da conferire in discarica. Il contraente

assume l'obbligo di inviare entro le successive 6 (sei) ore dalla ricezione della richiesta, al domicilio digitale della Società, la conferma dell'effettuazione dell'intervento.
2. In casi di urgenza, il servizio è attivato tramite comunicazione al domicilio digitale del contraente con preavviso ridotto a 12 h (dodici ore).
3. Durante gli spostamenti dell'automezzo utilizzato per il servizio, il contraente deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni dispersione del materiale prelevato ed assicurare l'accompagnamento dalla documentazione prevista dalle normative vigenti, con indicazione di data ed ora di partenza, formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di riferimento, area di partenza, trasportatore, descrizione del mezzo, tipologia dei rifiuti trasportati, quantità stimata dei rifiuti trasportati, luogo di destinazione, impianto di destinazione.

Art. 3.5 - Referente operativo del contraente
1. Nell'ambito del rapporto contrattuale, il contraente è tenuto a nominare e mantenere un Referente operativo di adeguata competenza tecnica e piena conoscenza della legislazione vigente in materia di trasporto, smaltimento dei rifiuti e sicurezza sui luoghi di lavoro, sempre reperibile e incaricato di tenere i rapporti con la Società per la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.
2. Il nominativo deve essere comunicato al domicilio digitale della Società prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e in caso di successiva modifica.
Art. 3.6 - Regolamentazione delle attività in caso di sciopero

1. In caso di scioperi del personale del contraente o di altra causa di forza maggiore di cui all'articolo 2.17, deve essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra il contraente, la Società e le OO.SS. maggiormente rappresentative.

2. Le mancate prestazioni contrattuali sono quantificate dalla Società ai fini della trattenuta sul pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 3.7 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti
1. Il contraente assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle per la prevenzione degli infortuni, la tutela della salute pubblica, l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.
2. Il contraente ha l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella fattispecie.
3. Il contraente assume, inoltre, l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti e dalle eventuali imprese subappaltatrici autorizzate le ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunque aventi rapporto con i servizi appaltati.

Art. 3.8 - Sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

1. Il contraente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e deve intervenire con personale appositamente formato in materia.

2. Il contraente è tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza, fermo restando che nel presente appalto sussistono rischi da interferenze che richiedono

misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.

3. La Società ha redatto il DUVRI, che può essere: a) integrato su proposta del contraente entro 20 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione della Società; b) anche successivamente aggiornato, pure su proposta del contraente in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

4. In nessun caso l'integrazione o l'aggiornamento del DUVRI di cui al comma 3 modifica o adegua i costi della sicurezza.

5. Il contraente, entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna del servizio, deve trasmettere alla stazione appaltante il DVR secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.